



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 33
del 30.10.2012 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2012.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	P
2	PAVETO Giambattista Carlo	P
3	PRATI Lucio	P
4	BISIO Maurizio Luigi	P
5	ACCOMANDO Carole	P
6	CAVO Fabio	P
7	SANTAMARIA Ivana	P
8	GUALCO Antonella	P
9	TRAVERSO Maddalena	A
10	REPETTO Gio Batta luigi	P
11	BISIO Michele	P
12	DELLEPIANE Grazia	P
13	MOSSETTI Gianfranco	P

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Il dibattito così riassunto:

sindaco Lorenzo Giovanni REPETTO: il Comune di Voltaggio ha provveduto ad approvare molto tempo addietro il bilancio di previsione del 2012, tuttavia il termine previsto dalla legge, per il 2012, è fissato al 31 ottobre; durante i mesi intercorsi fra l'approvazione del bilancio e il termine del 31 ottobre si sono susseguiti tagli significativi dei trasferimenti erariali e rideterminazione delle previsioni che hanno inciso sull'equilibrio del bilancio; si è costretti, a seguito di questi tagli significativi, ad una modifica delle aliquote dell'IMU, imposta municipale introdotta nel 2012; è stato predisposto un regolamento e relativo alla disciplina dell'imposta e in questo regolamento sono proposte le aliquote relative; il regolamento ha natura eminentemente tecnica, mentre le aliquote hanno natura discrezionale, e sono proposte strettamente ai soli fini del conseguimento del pareggio di bilancio; i tagli operati dal Governo nel corso del 2012 nei confronti del sistema degli enti locali sono molto avvertiti da chiunque; il disegno che traspare da tale atteggiamento del legislatore sembra essere quello di scaricare sui Comuni, a valle, problematiche finanziarie in realtà addebitabili in prima persona allo stato, quindi a monte; sono norme che sembrano finalizzate a progressivamente cancellare gli enti piccoli; i piccoli comuni che, a differenza di quelli di popolazione superiore ai 1.000 abitanti, per il 2012 non sono soggetti al patto di stabilità, hanno subito comunque subito la forte diminuzione della soglia di indebitamento che li porterà a non potere più fare fronte agli investimenti, in quanto la soglia passerà da 8 per cento a 4 per cento dal 2012 al 2014 (articolo 204 comma 1 D. Lgs. 267/2000, modificato dalla L. 183/2011: n.d.R.), inoltre il termine di raffronto è costituito dalle entrate di due anni precedenti per cui la normativa è regressiva; i tagli sono diretti anche nei confronti della rappresentanza dell'ente locale, per Voltaggio, a fare data dalle prossime elezioni, il Consiglio Comunale non sarà più di tredici componenti ma di sette (articolo 16 comma 17 D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011: N.d.R.); quanto all'IMU, con il federalismo era stata studiata una imposta in origine tendenzialmente federale; oggi non si può definire l'IMU imposta di natura federale perché una quota dei proventi è destinata allo Stato ed al Comune resta solo la metà; il fondo sperimentale (fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D. Lgs. 23/2011 e del fondo perequativo di cui all'articolo 13 D. Lgs. 23/2011: n.d.R.) è stato ridefinito più volte con i tagli; la scelta del Comune è stata di rivedere le aliquote dell'IMU e non dell'Irpef; la ragioniera e il segretario hanno studiato ai fini di limitare al massimo i disagi per il contribuente, conseguendo il risultato di avere disposto un aumento che risulta comunque più limitato rispetto ad altri Comuni, anche del territorio cui Voltaggio appartiene; si è deciso, in particolare, di lasciare immutate sia l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef sia l'aliquota dell'IMU relativa alla prima casa; saranno possibili successivi aggiustamenti ma ora si è ritenuto di intervenire in attesa dei calcoli relativi al 2013; si dice che il taglio di 500 milioni dei fondi relativo al 2012 diventerà un taglio di 2500 milioni a partire dal 2013, quindi, se si fa una semplice moltiplicazione, il taglio passerà da 1 a 5; in merito alla variazione di bilancio, invece, segnala lo stanziamento per l'intervento di sostituzione della caldaia per l'impianto di riscaldamento dell'edificio scolastico;

Consigliere BISIO Michele: in merito al Regolamento richiede di verificare la correttezza, nell'articolo 17, dei commi 10 e seguenti, laddove sono previste modalità di versamento non rispondenti al dettato normativo e pertanto, da modificare;

il **segretario** propone di emendare il testo dell'articolo 17 mediante soppressione dei commi 10, 11, 12, 14;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Repetto Giò Batta: ritiene non bello trovarsi costretto ad esprimere un voto contrario nei confronti di un regolamento, che è un atto normativo, ma nel caso dell'IMU il regolamento contiene anche le aliquote, che sono state aumentate, ed è nei confronti di tale aumento che si esprime contrarietà; in merito a quanto affermato dal Sindaco dichiara la propria contrarietà alla espressione ascoltata in merito alla dichiarazione secondo cui è inevitabile che l'aumento delle imposte venga trasferito alla periferia, cioè che il Comune sia costretto ad aumentare la pressione fiscale; in realtà in questo modo tutto il maggiore carico fiscale viene sempre trasferito sui Cittadini; la situazione è ormai tale da provocare la chiusura dei Comuni; ma è altrettanto grave che tale situazione abbia come conseguenza fare sì che i cittadini paghino di più e contemporaneamente si ritrovino a fruire di minori servizi; il fatto che a Voltaggio ci siano case sfitte va anche ricercato nella circostanza che, nell'attuale contesto economico, le case non riescono ad essere vendute con facilità data la situazione di crisi; in un paese come Voltaggio la proprietà di una casa costituisce un costo; a Voltaggio parlare di seconde case comporta un equivoco perché non si tratta di seconde case secondo l'accezione turistica; ritiene che l'Amministrazione, invece di lamentarsi, si dovrebbe attivare per studiare altre tipologie di entrate; tali entrate debbono essere diverse da quelle tributarie, che incrementano soltanto la pressione fiscale; coloro che risultano non residenti hanno un notevole carico di tasse, e secondo quanto da ultimo ascoltato da parte del Sindaco Voltaggio costerà di più al contribuente e contestualmente darà meno servizi, il che incentiverà il fenomeno della perdita di interesse nel risiedere e permanere; ribadisce che l'autonomia finanziaria non deve essere intesa soltanto nel senso di aumentare le tasse, ma anche nel senso di darsi altri obiettivi di entrata;

Sindaco Lorenzo Giovanni REPETTO (in replica): dispiace avere aumentato la pressione fiscale, ma la questione degli immobili non utilizzati è più complessa; gli immobili si possono vendere al prezzo di mercato e non al prezzo stabilito dal venditore; l'estate scorsa a Voltaggio sono arrivati molti turisti, fenomeno purtroppo in gran parte dovuto alla crisi; il fenomeno è stato rilevante e il giornale La Stampa ha fatto un'inchiesta in merito alla presenza di turisti nelle seconde case; relativamente all'acqua, in assenza della possibilità di rivalutare le risorse e i costi, essa è stata aumentata soltanto con riferimento alla quota fissa; trattandosi di gestione in economia dell'acquedotto comunale, ritiene che non si possa aumentare la tariffa; il problema è costituito dal fatto che l'acqua di Voltaggio è di ottima qualità, ma tale qualità viene retribuita a 11 centesimi per metro cubo; si tratta di acqua classificabile come oligominerale che una società potrebbe porre nelle bottiglie e vendere ad altro prezzo; infine replica che non esiste solo la centrale a biomasse a costituire oggetto di dibattito sulle possibilità di reperire entrate supplementari; il comune intende, ad esempio, procedere a reinternalizzare delle lavorazioni attualmente esternalizzate;

Consigliere Grazia Dellepiane afferma come sia necessario reperire fonti di finanziamento alternative alla pressione fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12/2012 in data 28.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 e dei relativi allegati Programmatici, con particolare riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica, nonché l'aggiornamento del Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, nonché il Bilancio Pluriennale 2012-2014;

VISTI:

- l'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, in materia di termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché dei relativi atti regolamentari, stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in materia degli effetti degli atti di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento, ove approvate entro la data determinata per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali, originariamente differito al 31 marzo 2012 ai sensi del D.M. del 21 dicembre 2011, ulteriormente differito al 30 giugno 2012 ai sensi dell'articolo 29 comma 16-quater D.L. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2012, e successivamente al 31 agosto 2012 ai sensi del D.M. del 20 giugno 2012, risulta ulteriormente differito al 31.10.2012 ai sensi del D.M. del 02 agosto 2012;

VISTO l'articolo 8 D. Lgs. 23/2011, recante istituzione, a fare data dal 2014, dell'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 2 (presupposto), al comma 3 (esclusione dell'abitazione principale), al comma 4 (base imponibile), al comma 5 (aliquota), al comma 6 (riduzione in caso di locazione), al comma 7 (riduzioni facoltative);

VISTO, ora, l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., recante l'anticipazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 D. Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, nonché ad ulteriori disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento al comma 2 come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (inclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa nel presupposto di imposta, necessità a tali fini di dimora abituale e residenza anagrafica, limite di un solo immobile in caso di scissione del nucleo familiare in immobili diversi situati nel medesimo territorio comunale, qualificazione delle pertinenze dell'abitazione principale), al comma 3, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (base imponibile e riduzione del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 D. Lgs. 42/2004, nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati), al comma 4 (determinazione del valore), al comma 5, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera c) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (determinazione del valore dei terreni agricoli), al comma 6 (aliquota di base e facoltà di modifica), al comma 7 (aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e facoltà di modifica del Comune), al comma 8, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera d) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (riduzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, e facoltà di ulteriore riduzione da parte dei Comuni), al comma 8-bis, inserito dall'articolo 4 comma 5 lettera e) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (franchigia per terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D. Lgs. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti), al comma 9 (facoltà di riduzione ad opera dei comuni nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1985, di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di immobili locati), al comma 9-bis, inserito dall'articolo 56 comma 1 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012 (facoltà di riduzione in capo ai comuni dell'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori), al comma 10, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera f) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, maggiorazione della detrazione per gli anni 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, facoltà del Comune di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, parificazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti

autonomi per le case popolari, parificazione all'abitazione principale della quota in capo al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, facoltà del comune di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente), al comma 11 (quota riservata allo Stato), al comma 12 (versamento dell'imposta), al comma 12-bis, come introdotto dall'articolo 4 comma 5 lettera i) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (disciplina del pagamento per l'anno 2012);

DATO ATTO CHE, ai fini del presupposto dell'imposta in coerenza con il richiamo operato dall'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012:

- valgono le definizioni contenute in sede dell'articolo 2 D. Lgs. 504/1992, e s.m.i., in relazione alle tipologie di fabbricato, di area fabbricabile, di terreno agricolo;
- in deroga, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) secondo periodo D. Lgs. 504/1992, e s.m.i., sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D. Lgs. 99/2004, e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 4 comma 12-quinquies D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- ai sensi dell'articolo 13 comma 14-ter D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 D.M. Finanze n. 28 del 02 gennaio 1998, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal D.M. Finanze n. 701 del 19 aprile 1994;
- ai sensi dell'articolo 13 comma 11 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera g) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, relativamente agli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato;
- ai sensi dell'articolo 8 D. Lgs. 23/2011 modificato dall'articolo 4 comma 1-ter lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, è disposta l'esenzione degli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- ai sensi del citato articolo 8 si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D. Lgs. 504/1992;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera h) D. Lgs. 504/1992 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli rientranti, fra l'altro, in aree montane;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 13 comma 11 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base, e non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato le detrazioni previste dal medesimo articolo 13 né le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni;

VISTO l'articolo 13 comma 12-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall'articolo 4 comma 5 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, con particolare riferimento, per l'anno 2012, alla iscrizione nel bilancio di previsione dei comuni dell'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, quale accertamento convenzionale che non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale, nonché alla facoltà, in capo ai Comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172 comma 1 lettera e) D. Lgs. 267/2000 e all'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

VISTO l'articolo 14 comma 6 D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 1 comma D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, limitatamente all'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, fra l'altro, anche in relazione all'IMU, e, pertanto, che conferma la possibilità di disciplinare con regolamento l'entrata de qua, fatti salvi la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, della aliquota massima, e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti in capo ai contribuenti;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, in relazione alle aliquote:

- l'aliquota di base è pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al comune, con deliberazione di natura regolamentare, di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota relativa alla abitazione principale è pari alla misura dello 0,4 per cento, con possibilità, in capo al comune, di modifica tariffaria, e, pertanto, non di natura regolamentare, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale è pari alla misura dello 0,2 per cento, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento;
- sussiste ulteriore facoltà, in capo al comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, e, in relazione ai immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato), nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, nel caso di immobili locati;

DATO ATTO CHE, per contro, ai sensi, da ultimo, delle abrogazioni disposte dall'articolo 13 comma 14 lettera b) D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, l'articolo 59 D. Lgs. 446/1997, e s.m.i., in materia di potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, risultano prevedibili, ai fini dell'IMU:

- ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni che escludono la qualifica di non fabbricabile in relazione ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti medesimi e del proprio nucleo familiare;
- l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- la previsione del possesso in capo dall'ente non commerciale utilizzatore quale condizione ulteriore per l'esenzione relativa agli immobili utilizzati da enti che non hanno, quale oggetto prevalente, l'attività commerciale;

- la previsione del diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- la determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- la previsione che si considerino regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997;
- i differimenti di termini per i versamenti in relazione a situazioni particolari;
- la facoltà dell'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, ai sensi dell'articolo 3 comma 57 L. 662/1996, con la precipua finalità di potenziamento degli uffici tributari del comune;

VISTA la bozza di Regolamento ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., formato da numero 28 articoli, predisposto dal Segretario Comunale, ed emendato in forza del dibattito consiliare, recante la disciplina dell'IMU, emendato nell'articolo 17 in forza del dibattito, mediante soppressione dei commi 10, 11, 12, 14, e recante la determinazione dell'aliquota di base in misura dello 0,849 per cento, e, pertanto, modificativa di 0,089 punti percentuali rispetto l'aliquota legale, Allegato alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

RITENUTO procedere alla determinazione delle aliquote, per l'anno 2012, nella misura di legge, e pertanto:

- aliquota di base in misura dello 0,849 per cento;
- aliquota relativa alla abitazione principale in misura dello 0,4 per cento;
- aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale in misura dello 0,2 per cento;
- detrazione per abitazione principale pari a euro 200;
- ulteriori detrazioni per figli a carico pari a euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo il limite complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non superiore all'importo massimo di euro 400;

DATO ATTO CHE:

- in attesa di precisa conoscenza dell'ammontare del cespite IMU, sulla base dell'aggiornamento delle proiezioni effettuate dallo Stato, da ultimo dell'ottobre 2012, e del correlativo ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio, tenuto conto delle riduzioni previste dall'articolo 27 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, a fronte, per contro, del meccanismo sostanzialmente compensativo di cui all'articolo 13 comma 17 del medesimo D.L. 201/2011, nonché, in ultimo, dalla decurtazione dell'articolo 16 comma 6 D.L. 9/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D. Lgs. 23/2011 e del fondo perequativo di cui all'articolo 13 D. Lgs. 23/2011, il cui ammontare è stato comunicato di recente, l'obbiettivo di entrata di tale cespite, finalizzato al conseguimento del pareggio del bilancio, viene stimato, allo stato, in EURO 309.727;
- in ogni caso va rispettato, nella determinazione delle aliquote nonché delle agevolazioni, riduzioni e detrazioni, l'equilibrio finanziario del bilancio;
- l'introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'Utenza, rimandando *per relationem* allo schema di Bilancio Previsionale per l'esercizio finanziario 2012, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico, in considerazione dell'autonomia finanziaria dell'Ente, e nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare

riferimento alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi, in merito alla copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso la Ta.R.S.U., nonché in merito alle scelte in materia di aliquote dell'addizionale, opzionale, all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti:

- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 12;**

- **astenuti 0;**

- **votanti: 12;**

- **voti favorevoli: 08;**

- **contrari: 04 (REPETTO Gio Batta Luigi, BISIO Michele, DELLEPIANE Grazia, MOSSETTI Gianfranco)**

DELIBERA

- a) Di approvare il Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., recante la disciplina dell'imposta municipale propria del Comune di Voltaggio, nonché la determinazione dell'aliquota ordinaria di base in misura dello 0,849 per cento, recante gli emendamenti di cui al dibattito, allegato alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
- b) Di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2012, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Voltaggio nelle misure seguenti:
 - aliquota ordinaria di base in misura dello 0,849 per cento;
 - aliquota relativa alla abitazione principale in misura dello 0,4 per cento;
 - aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale in misura dello 0,2 per cento;
 - detrazione per abitazione principale pari a euro 200;
- c) Di dare atto che i valori della detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e delle relative maggiorazioni per figli, di cui all'art. 13 comma 10 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, sono determinati nella misura di legge.
- d) Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tenuto conto del termine di cui all'articolo 52 comma 2 D. Lgs. 446/1997.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: **FAVOREVOLE,***

Avv. Gian Carlo RAPETTI

*Parere di regolarità contabile recante ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: **FAVOREVOLE;***

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
TRAVERSO Caterina*

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

COMUNE DI VOLTAGGIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.)**

INDICE

- Oggetto	articolo 1
- Presupposto dell'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	articolo 2
- Soggetto passivo	articolo 3
- Soggetto attivo	articolo 4
- Base imponibile dei fabbricati	articolo 5
Aree fabbricabili	articolo 6
- Determinazione del valore delle aree fabbricabili	articolo 7
- Decorrenza dell'edificabilità	articolo 8
- Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori	articolo 9
- Determinazione delle aliquote	articolo 10
- Nozione di abitazione principale e pertinenze	articolo 11
- Detrazione per abitazione principale e pertinenze	articolo 12
- Fabbricati equiparati all'abitazione principale	articolo 13
- Fabbricati inagibili e inabitabili	articolo 14
- Esenzioni	articolo 15
- Versamenti	articolo 16
- Dichiarazioni	articolo 17
- Accertamento dell'imposta	articolo 18
- Riscossione coattiva	articolo 19
- Rimborsi	articolo 20
- Sanzioni ed interessi	articolo 21
- Interpello del contribuente	articolo 22
- Contenzioso	articolo 23
- Dichiarazione sostitutiva	articolo 24
- Funzionario Responsabile	articolo 25
- Potenziamento dell'Ufficio Tributi	articolo 26
- Rinvio	articolo 27
- Efficacia	articolo 28

ARTICOLO 1. OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (d'ora innanzi IMU), istituita dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (d'ora innanzi: D. Lgs. 23/2011) e dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (d'ora innanzi: D.L. 201/2011), nonché, per quanto applicabile, dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come successivamente integrato e modificato (d'ora innanzi: D. Lgs. 504/1992).
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e s.m.i [d'ora innanzi: D. Lgs. 446/1997], confermata dal D. Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2. PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è la titolarità di fabbricati, di aree fabbricabili, ai sensi delle fattispecie contenute nell'articolo 2 D. Lgs. 504/1992, cui è operato espresso rimando.
2. Costituisce presupposto dell'imposta, altresì, la titolarità, ai sensi del **comma 1 del presente articolo**, dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.
3. In relazione alla nozione di fabbricato, in particolare:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
 - b) l'area pertinenziale del fabbricato costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto nel caso in cui la stessa, oltre ad essere qualificata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici, sia effettivamente suscettibile di utilizzazione edificatoria per ampliamenti, sia orizzontali che verticali, del fabbricato già esistente, oppure per nuove costruzioni.
 - c) il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) la condizione di effettivo utilizzo del fabbricato di nuova costruzione ai sensi della lettera **c)** si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile;
 - e) in deroga alle lettere **c)** e **d)** l'iscrizione in catasto del fabbricato di nuova costruzione è comunque condizione sufficiente a fare sorgere l'obbligo di pagamento dell'imposta come fabbricato anche qualora non sia ultimato.
4. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale approvato, intendendosi per tale l'approvazione definitiva, da parte della Regione o del Comune, ed indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, e fatte salve le ulteriori disposizioni dell'**articolo 6**.
5. Sono considerati non fabbricabili ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) secondo periodo D. Lgs. 504/1992, ed ai fini del presente Regolamento, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti oppure dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

6. Nel caso di comunione la condizione di non fabbricabilità dei terreni di cui **al comma 4 del presente articolo** si considera soddisfatta nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D. Lgs. 99/2004 e s.m.i., risultino almeno pari alla metà.
7. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
8. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti di terreno utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola in forma non imprenditoriale e in modo occasionale.
9. Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, e cioè le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo; f) alla abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole a tempo indeterminato o a tempo determinato nell'azienda per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1 comma 2 del D. Lgs. 228/2001.
10. Il contribuente ha il diritto di ottenere dal Comune la dichiarazione di qualificazione del bene ai fini di assoggettamento all'IMU.

ARTICOLO 3. SOGGETTO PASSIVO

1. Ai sensi dell'**articolo 2** soggetti passivi dell'IMU sono il proprietario e il titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, su fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 4. SOGGETTO ATTIVO

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune di Voltaggio, allorché sul suo territorio insista, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Voltaggio viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 5. BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13 D.L. 201/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel corso del quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile è determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 5 comma 3 D. Lgs 504/1992 con riferimento alle

risultanze delle scritture contabili e applicando ai valori di bilancio i coefficienti di rivalutazione stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze.

3. In relazione ai fabbricati del **comma 2 del presente articolo**, in caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'articolo 11 comma 1 D. Lgs. n. 504/1992, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Relativamente ai fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nella categoria catastale senza rendita F1, F2, F3, F4, F6, il Comune stabilisce con atto deliberativo di cui all'**articolo 13** il valore venale dell'area sulla quale insiste il fabbricato medesimo, da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU.
5. I fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dare corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al Catasto Terreni per i quali non risulta ancora presentata dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012 e comunque tutti i fabbricati presenti sul territorio comunale non ancora iscritti in Catasto, sono soggetti ad imposta, nelle more della proposizione o della attribuzione della rendita, determinando la base imponibile IMU con riferimento alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto.
6. I fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione sono soggetti ad imposta in base al valore dell'area fabbricabile fino alla data di ultimazione lavori o accatastamento dell'immobile.

ARTICOLO 6. AREE FABBRICABILI

1. Ferma la definizione, ai fini del presente Regolamento, di area fabbricabile contenuta nell'**articolo 2**, l'area è calcolata deducendo:
 - a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, e simili) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
 - b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
 - c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione, ma a condizione che venga trascritta nei Registri Immobiliari;
 - d) gli spazi pubblici esistenti.
2. Ai fini del presente Regolamento e in forza del rimando di cui all'articolo 2 comma 3, sono aree fabbricabili, comunque:
 - a) le aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;
 - b) le aree inedificate che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;
 - c) le aree in corso di edificazione in cui è in corso la costruzione o la ristrutturazione totale di un fabbricato.
3. Ai fini del presente Regolamento e in forza del rimando di cui all'**articolo 2 comma 4**, non sono aree fabbricabili, e quindi sono esenti, salvo il caso che sia possibile la cessione di cubatura, le seguenti fattispecie:
 - a) aree individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica o per il loro dimensionamento, rendono di fatto impossibile l'edificazione in forza dell'applicazione degli indici e dei parametri edilizi dello strumento urbanistico e del Regolamento edilizio vigenti, con particolare riferimento a distanze da strade, confini, dimensione minima del lotto;
 - b) aree inserite come edificabili che comunque sono sottoposte a vincolo di intervento pubblico (zone F);

- c) aree individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904 n. 523 e dal P.A.I.
4. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è edificabile in base ai criteri stabiliti nel presente articolo.

ARTICOLO 7. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'individuazione della base imponibile, il valore delle aree fabbricabili, raggruppate in gruppi omogenei sulla base delle caratteristiche di fatto e di diritto, quale parametro presunto per la determinazione dell'IMU, è determinato, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, con cadenza di norma annuale, in base ai criteri di cui all'articolo 5 comma 5 D. Lgs. 504/1992, e recepito in apposita scheda in sede della deliberazione annuale delle tariffe dell'IMU di cui all'**articolo 10**.
2. In particolare il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Ferma la qualificazione di area fabbricabile contenuta nell'**articolo 2 comma 3** e nell'**articolo 6**, il Comune, in sede di attribuzione annuale del valore alle aree, dovrà comunque tenere conto della capacità di effettiva edificabilità posseduta, in particolare tenendo conto, ai fini della riduzione di detto valore, delle seguenti caratteristiche: a) mancanza della approvazione definitiva della modifica allo strumento urbanistico che attribuisce l'edificabilità; b) impossibilità, per fatto di terzi, di realizzazione di strumento urbanistico attuativo; c) mancata realizzazione per fatto proprio di strumento urbanistico attuativo.
4. Per stabilire il valore venale in comune commercio ai fini dell'applicazione dell'IMU relativamente agli edifici non iscritti al catasto di cui all'**articolo 5 comma 5** è possibile l'utilizzo del principio di ragguaglio con l'area fabbricabile, da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile, fatta salva la possibilità di calcolare l'IMU, salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.
5. Non si farà luogo ad accertamento in merito al valore dell'area fabbricabile nel caso in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli indicati dal provvedimento comunale.
6. Qualora il contribuente denunci, in sede di trasferimento di proprietà, o definisca a fini fiscali, il valore dell'area fabbricabile in misura superiore rispetto a quello dichiarato ai fini IMU, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta senza procedere ad applicazione di sanzioni e interessi.
7. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore dell'area fabbricabile in misura superiore a quello stabilito dal provvedimento comunale non ha diritto ad alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
8. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
9. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31 comma 1 lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

ARTICOLO 8. DECORRENZA DELL'EDIFICABILITÀ.

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come fabbricabili dallo strumento urbanistico generale, l'IMU si applica a fare data dal primo gennaio 2012.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili a seguito di variante allo strumento urbanistico, l'IMU a titolo di area edificabile si applica dalla data dell'approvazione della variante contenente le relative nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili a seguito di variante allo strumento urbanistico, l'IMU a titolo di area edificabile è dovuta per il periodo antecedente alla data dell'adozione della variante contenente le relative nuove destinazioni urbanistiche.

ARTICOLO 9. AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Si considerano coltivatori diretti le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. La cancellazione dagli elenchi indicati al **comma 1 del presente articolo** ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Si considerano imprenditori agricoli professionali i soggetti indicati di cui all'articolo 1 D. Lgs. 99/2004.
4. Ai sensi dell'**articolo 2 comma 5** i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali hanno diritto ad ottenere la esenzione quale terreno agricolo in relazione alle aree fabbricabili sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali.
5. Il diritto di cui al **comma 4 del presente articolo** è esercitato mediante domanda al Comune, formulata dall'interessato entro la data di scadenza del versamento della prima rata ed a condizione che non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.
6. La domanda di cui al **comma 5 del presente articolo** ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la inammissibilità, tutti i seguenti elementi:
 - a) indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;
 - c) dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) secondo periodo, del D. Lgs. 504/1992;
 - d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - e) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della Legge 9.01.1963 n. 9.
7. I soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa al certificato di cui al **comma 6 lettera e) del presente articolo**, copia del certificato di pensione.

ARTICOLO 10. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
2. L'aliquota di base dell'IMU del Comune di Voltaggio, di cui all'articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, fissata per legge nella misura dello 0,76 per cento, è determinata dal Comune nella misura dello **0,849** per cento.
3. Con l'apposita deliberazione tariffaria annuale è data attuazione alla seguente facoltà, che il presente regolamento abilita, ed entro i limiti di legge, in ordine:
 - a) alla modifica dell'aliquota relativa all'abitazione principale e per le relative pertinenze;
 - b) all'incremento dell'aliquota ordinaria in relazione unicamente ai terreni edificabili.
4. Fino a modifica del presente Regolamento, il Comune di Voltaggio non utilizza le facoltà, previste dalla legge, in ordine:
 - a) alla riduzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma

- 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994;
- b) alla riduzione dell'aliquota di base relativamente ad immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986;
 - c) alla riduzione dell'aliquota di base relativamente ad immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - d) alla riduzione dell'aliquota di base relativamente ad immobili locati;
 - e) alla riduzione dell'aliquota di base relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano locati, ma comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
 - f) alla elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, prevista per l'abitazione principale, anche in relazione al numero di figli a carico.
5. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 445/2000, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
6. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione che dà titolo all'agevolazione.

ARTICOLO 11. NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi purché situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e simili), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Il carattere di pertinenza ai sensi del **comma 3 del presente articolo** è attribuito dal soggetto passivo in sede di dichiarazione.
5. Alla pertinenza di cui al **comma 3 del presente articolo** è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.
6. Qualora la pertinenza del **comma 3 del presente articolo** non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, ai fini di avere diritto alla agevolazione tributaria, di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

ARTICOLO 12. DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

4. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.
5. Fermo il disposto dell'**articolo 10 comma 4 lettera f)**, il Comune può disporre, in sede della deliberazione tariffaria annuale di cui all'**articolo 10 comma 3**, l'elevazione dell'importo della detrazione di cui al **comma 2 del presente articolo** fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma in tale caso non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
6. L'importo della detrazione di cui al presente articolo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione che dà titolo alla detrazione medesima.

ARTICOLO 13. FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si procede alle seguenti equiparazioni all'abitazione principale, come definita dall'**articolo 11**, nei limiti che seguono:
 - a) ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'abitazione e relative pertinenze, di cui all'articolo 6 comma 3-bis del D. Lgs. 504/1992, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale, in caso di contitolarità la detrazione prevista essendo rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso;
 - b) ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, di cui all'articolo 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n.662;
 - c) ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
 - d) l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
 - e) la detrazione, ma non l'aliquota ridotta, si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8 comma 4 D. Lgs. 504/1992, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati IACP (ora ATC);
2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

ARTICOLO 14. FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. In relazione ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, si applica la riduzione del 50 per cento, alle condizioni previste dalla legge.
2. In ogni caso le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

ARTICOLO 14 BIS. IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

1. In relazione ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 D. Lgs. 42/2004, si applica la riduzione del 50 per cento.
2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

ARTICOLO 15. ESENZIONI

1. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), ed i) D. Lgs. 504/1992.
2. Ai sensi dell'articolo 9 comma 8 D. Lgs 23/2011 sono esenti gli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
3. Ai sensi dell'articolo 9 comma 8 D. Lgs 23/2011 sono esenti gli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo stato, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
4. Sono esenti altresì gli immobili di proprietà del Comune, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
5. Ai sensi dell'articolo 59 comma 1 lettera c) D. Lgs. 446/1997, l'esenzione prevista dall'articolo 7 comma 1 lettera i) D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
6. Le esenzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni abilitanti l'esenzione.
7. Ai sensi dell'articolo 9 comma 8 D. Lgs 23/2011 sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, trattandosi di comune classificato montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
8. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera h) D. Lgs. 504/1992 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, trattandosi di area di montagna.

ARTICOLO 17. VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
3. Ai fini del presente articolo il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero, e, pertanto, a tale fine, in caso di acquisto immobiliare, ove l'atto venga stipulato dal primo al quindici del mese, l'obbligo relativo al detto mese resta in capo all'acquirente, al contrario ove l'atto venga stipulato dal sedici al trentuno del mese, l'obbligo resta in capo al venditore.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, purché persona fisica, anche per conto degli altri.
5. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario deceduto, fino al 31 dicembre dell'anno del decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata.
6. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
7. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
8. È facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
9. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
10. **Soppresso.**
11. **Soppresso.**
12. **Soppresso.**
13. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e le conseguenti determinazioni del Comune.
14. **Soppresso.**

15. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
16. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, a condizione che venga data al Comune comunicazione dell'errore entro due anni.
17. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita, e il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
18. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
19. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2,00 euro, importo da intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
20. Ai sensi dell'articolo 13 comma 12-bis D.L. 201/2011, e per l'anno 2012:
 - a) il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall'articolo 13 D.L. 201/2011, la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;
 - b) l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;
 - c) in alternativa l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'articolo 13 D.L. 201/2011 e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

ARTICOLO 18. DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando l'apposita dichiarazione, conforme al corrispondente modello ministeriale, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva.
2. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
3. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi, e il termine, ove risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 19. ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 2,00.

ARTICOLO 20. RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante opzione stabilita annualmente, in sede di atti programmatici del bilancio di previsione:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 ;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al **comma 1 lettera b) del presente articolo** la Giunta Comunale nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, fra soggetti la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Ai fini di cui al **comma 1 lettera a) del presente articolo** il funzionario responsabile della gestione del tributo di cui all'**articolo 25** deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ARTICOLO 21. RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'**articolo 19 comma 3**.

ARTICOLO 22. SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le seguenti disposizioni:
 - a) Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.;
 - b) articoli 8 e 9 D. Lgs. 23/2011;
 - c) articolo 13 D.L. 201/2011.

ARTICOLO 23. CONTENZIOSO

2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 commi 4, 6 e 7 D. Lgs. 23/2011.

ARTICOLO 24. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Comune di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al contribuente nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 25. FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile della gestione del tributo, cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo è individuato nel novero di personale dipendente, avente la professionalità del funzionario, corrispondente alle categorie professionali C o D, di cui alle declaratorie allegate al C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali stipulato in data 31.03.1999, anche appartenente a diverso ente, e, in tale caso, preferibilmente con forma associativa.
3. Il funzionario responsabile della gestione del tributo è il soggetto che, salva diversa disposizione, rappresenta il Comune nei rapporti con il contribuente, sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.
4. Il funzionario responsabile della gestione del tributo, ove rivesta la categoria D ai sensi del **comma 2 del presente articolo**, e fatta salva diversa opzione in merito da parte della Giunta Comunale, rappresenta in giudizio il Comune nelle cause presso la giurisdizione tributaria.

ARTICOLO 26. RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono abrogate e sostituite automaticamente in forza di nuove disposizioni sovraordinate e sopravvenute che disciplinino la materia oggetto del regolamento.

ARTICOLO 27. EFFICACIA.

1. Il presente regolamento dispiega efficacia **dal 1° gennaio 2012.**
2. Le norme del presente Regolamento decadono e sono sostituite senza necessità di espressa modifica qualora risultino incompatibili con norme statali sopravvenute.

~~Procedura originale - non da pubblicare~~

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **26/11/2012** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **11/12/2012**
Dalla Residenza Comunale, li **26/11/2012**.


IL MESSO COMUNALE

F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)

È copia conforme all'originale.



IL FUNZIONARIO INCARICATO

(*Traverso Caterina Rosa*)